

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere Rel.
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24261/2025 R.G. proposto da: Ca.Ca., rappresentata e difesa dall'Avvocato

- ricorrente -

contro

Ne.An., rappresentato e difeso dall'Avvocato

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 696/2025 depositata il 14/4/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 848/2024, rigettava le domande presentate da Ca.Ca. nei confronti di Ne.An. affinché fossero modificate le condizioni di collocamento e mantenimento del figlio Ettore, nato nell'ottobre 2018 dall'unione con il Ne.An., così come stabilite dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1994/2021.

2. La Corte distrettuale di Firenze, a seguito dell'appello presentato dalla Ca.Ca., rilevava preliminarmente che il regime di affido ai servizi sociali (disposto dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 4539/2021, confermata sul punto dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1994/2021) non risultava connotato da un'effettiva limitazione della responsabilità genitoriale, per difetto di specificità delle competenze attribuite, e si risolveva nella

sostanziale previsione di "un continuativo e permanente monitoraggio della situazione", tale da determinare il ruolo decisionale assegnato in termini puramente residuali e "solo di fronte all'impossibilità da parte dei genitori di prendere decisioni condivise nell'interesse del figlio".

Escludeva, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale del minore, non ricorrendo peraltro alcuna delle ulteriori ipotesi previste dall'art. 473-bis.8 cod. proc. civ..

Disponeva l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, dando atto dell'impegno, da essi assunto, di intraprendere un percorso di coordinazione parentale attraverso la nomina in altra sede di un coordinatore genitoriale, ferme restando la domiciliazione del minore presso l'abitazione della madre e la già disposta assegnazione alla medesima della casa familiare.

Prevedeva la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali competenti in relazione alla residenza del minore, conferendo loro mandato di costante monitoraggio e supporto, anche mediante interventi di sostegno alla genitorialità.

Stabiliva un nuovo assetto della frequentazione fra padre e figlio e rideterminava, alla luce dell'obiettivo accrescimento patrimoniale registrato nel frattempo dal Ne.An., il contributo da questi dovuto per il mantenimento del figlio nella misura di euro 1.600 mensili rivalutabili annualmente.

3. Ca.Ca. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 14 aprile 2025, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Ne.An., il quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del procedimento perché non è stato nominato un curatore speciale del minore, in violazione dell'art. 78 cod. proc. civ., vigente al momento dell'introduzione del giudizio, sia in ragione dell'affidamento con poteri decisionali ai servizi territoriali del minore, sia alla luce dell'esasperata conflittualità fra i genitori; la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare il procedimento di primo grado nullo, ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provvedesse all'integrazione del contraddittorio ovvero, in alternativa, avrebbe dovuto procedere, previa nomina di un curatore speciale, alla rinnovazione di tutti gli atti del procedimento che risultavano viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del curatore medesimo.

5. Il motivo è inammissibile. Le parti sono concordi nell'indicare che il presente giudizio è stato introdotto nel giugno 2023, cosicché lo stesso trova regolamentazione, a mente dell'art.

35 D.Lgs. 149/2022, nel disposto dell'art. 473-bis.8 cod. proc. civ., secondo cui "il giudice provvede alla *nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni*".

Ora, è ben vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali - anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis L. 184/1983 - si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale; nel primo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina (Cass. 32290/2023).

Ciò nondimeno, quand'anche si voglia sostenere - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale - che l'affidamento al servizio sociale fosse conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, occorrerebbe comunque constatare che tale provvedimento di affidamento era già stato adottato in precedente giudizio, delle cui statuizioni la madre chiedeva la modifica.

Non trattandosi, in questo giudizio, di limitare la responsabilità genitoriale, nessuna nomina ex art. 473-bis.8 cod. proc. civ. doveva essere effettuata.

Pertanto, la Corte distrettuale ha revocato il precedente affidamento ai servizi sociali ed ha disposto l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, cosicché l'obbligo di nomina del curatore speciale in ragione del pregresso regime sarebbe comunque venuto meno, al pari di un interesse reale all'attualità a lamentare la mancata nomina dello stesso.

La deduzione dell'esistenza di una situazione di conflittualità irriducibile capace di determinare un pregiudizio per il minore e comportante la necessità della nomina di un

curatore speciale non considera il contenuto della decisione impugnata, che ha dato atto degli accordi intervenuti per la designazione di un coordinatore genitoriale con il quale i genitori si sono impegnati a svolgere un percorso di riabilitazione delle loro figure e competenze.

Dunque, l'avvenuta composizione della conflittualità, nel senso registrato dai giudici distrettuali, escludeva la necessità di provvedere alla nomina di un curatore speciale in ragione di una simile situazione, oramai superata.

6. Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata, per violazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., 3 Cost., 12 Convenzione di New York e 6 della Convenzione di Strasburgo, perché la Corte d'Appello ha assunto un provvedimento riguardante la vita del minore senza procedere al suo ascolto e non curandosi di indicare le ragioni di tale omissione.

7. Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che nei procedimenti minorili il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicesimo, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici; al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni (Cass. 4595/2025).

Il motivo in esame dà conto che l'odierna ricorrente aveva sollecitato un'audizione del minore da parte del C.T.U. e non del giudice, senza preoccuparsi di allegare l'avvenuta maturazione del minore (che, all'epoca della decisione della Corte d'Appello, aveva appena sette anni).

Nessuna motivazione, dunque, era dovuta dalla Corte di merito nel disattendere una simile richiesta.

8. Il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sulla domanda della Ca.Ca. di riconoscimento integrale dell'assegno unico.

9. Il motivo non merita accoglimento.

È ben vero che l'odierna ricorrente aveva chiesto alla Corte fiorentina, al momento di precisare le conclusioni, di "disporre che il cosiddetto Assegno Unico o altro emolumento futuro equiparabile, (fosse) integralmente corrisposto al 100% alla Sig.ra Ca.Ca." (punto D.3, pag. 5 della decisione impugnata).

La Corte d'Appello, tuttavia, nel decidere la controversia ha rideterminato il contributo paterno per il mantenimento del figlio, ma nulla ha previsto rispetto all'assegno unico, la cui

richiesta di attribuzione in via esclusiva non può che rientrare nella statuizione concernente le domande non espressamente accolte ("ogni altra domanda reietta"; pag. 26).

Va escluso che una simile statuizione comporti un vizio di omessa pronuncia (vizio che presuppone l'effettiva obliterazione della "postulazione di giudizio" in almeno una delle sue articolazioni e che non sussiste quando la domanda sia stata comunque esaminata, senza che rilevino i motivi di rito o di merito per cui essa sia stata disattesa; Cass. 11517/1995), dato che la domanda in discorso, in realtà, è stata presa in esame e respinta.

In altri termini, manca una completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che si traduca in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

10. Il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'esistenza di un vizio di motivazione, in quanto la decisione impugnata contiene, laddove compara le condizioni della coppia genitoriale (ritenendo dapprima non attendibili le deduzioni della Ca.Ca. relative ai propri redditi, così da non ritenere concretizzato alcun peggioramento nelle capacità patrimoniali della odierna ricorrente, quindi dimostrate, ai fini della valutazione compariva, "situazioni di sofferenza quanto alle risorse per essa disponibili", espressione che riconosce la situazione di difficoltà economica della madre), un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, tali da elidersi a vicenda e non consentire l'identificazione delle risorse economiche ritenute dalla Corte d'Appello disponibili da parte della Ca.Ca. e quindi la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il mezzo lamenta, inoltre, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di una serie di fatti decisivi (costituiti dall'assenza di redditi della ricorrente, dall'assorbimento dell'attività della madre nell'accudimento dei figli e nella cura della casa familiare, dall'elevata entità delle spese di manutenzione dell'immobile a carico della genitrice assegnataria, dalle gravi perdite delle società di cui era socia e amministratrice, dai pignoramenti e dalle esecuzioni subite) nonché il mancato esame di un documento decisivo, costituito dall'indagine tributaria compiuta in altro processo (prodotta come documento n. F. 17 nel ricorso in appello, con n. F. 71 in allegato alla memoria ex art. 473-bis.32, comma 2, cod. proc. civ. resa in appello dalla ricorrente oppure come doc. 79 in allegato alla memoria autorizzata della ricorrente in primo grado del 31.5.2024).

11. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

11.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 D.L. 83/2012, conv., con modif., dalla L. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente

incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 7090/2022).

La sentenza impugnata, in effetti, da una parte esclude la credibilità della tesi sostenuta dalla Ca.Ca. volta ad addurre una mancanza di reddito (alla luce della sua capacità di spesa e del tenore di vita goduto), asserisce che questi elementi dovevano essere letti in termini sintomatici di adeguata redditività dell'attività imprenditoriale svolta ed afferma che non emergevano circostanze nuove integranti un peggioramento delle condizioni della medesima già valutate in sede di prima regolamentazione delle condizioni economiche di mantenimento del minore, dall'altra subito dopo rileva " - ai fini della valutazione comparativa - la dimostrazione di situazioni di sofferenza quanto alle risorse per essa disponibili".

Una simile prospettazione deve però essere letta tenendo conto della complessità della motivazione e del fatto che la Corte d'Appello era chiamata a statuire in ordine a una richiesta di modifica delle condizioni in precedenza stabilite, verificando se fossero intervenuti mutamenti nelle condizioni economiche della Ca.Ca..

In questa ottica complessiva non vi è dubbio che i giudici distrettuali abbiano inteso escludere il verificarsi di alcun peggioramento a carico dell'appellante ("alla luce degli elementi forniti non emergono circostanze nuove integranti alcun peggioramento delle condizioni della medesima, già valutate in sede di prima regolamentazione delle condizioni economiche di mantenimento del minore") ed abbiano soltanto precisato che emergevano "situazioni" (dunque estemporanee) "di sofferenza quanto alle risorse per essa disponibili", intendendo riferirsi a occasionali difficoltà nel reperire liquidità, che comunque si verificavano nell'ambito di una condizione economica rimasta immutata per capacità complessiva di spesa e tenore di vita goduto.

11.2 Le circostanze di cui si lamenta il mancato esame riguardano la condizione originaria già valutata al momento di stabilire le condizioni di collocamento e mantenimento del figlio minore e non assumono rilievo in sede di modifica, ove il giudice è chiamato a verificare se, ed in quale misura, eventuali circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio già individuato nella originaria statuizione e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale venutasi a creare.

Va detto, infine, che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).

La censura in esame indica in maniera del tutto generica il contenuto dell'indagine tributaria non esaminata (spiegando solo che la stessa "attesta l'assenza di redditi adeguati e un tenore di vita conforme ai redditi dichiarati e alle attività esercitate; a seguito di disamina dei conti correnti della Sig.ra Ca.Ca. evidenzia l'assenza di disponibilità economica e la difficoltà nel sostenere le spese necessarie per il mantenimento del figlio"), le cui risultanze, in ogni caso, risultano del tutto difformi dalle valutazioni compiute dalla Corte d'Appello, sulla base di differenti elementi di prova, in ordine alla capacità di spesa dell'odierna ricorrente e al tenore di vita goduto.

Il mezzo si riduce così a lamentare il mancato esame di un documento prodotto ai fini dell'individuazione delle condizioni patrimoniali e reddituali della Ca.Ca. e risulta, come tale, inammissibile, giacché l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 8053/2014).

12. Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art. 337-ter, commi 4 e 6, cod. civ.; il mezzo lamenta inoltre, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il fatto che la Corte di merito non abbia dato seguito all'ordinanza 24 gennaio 2025, con la quale era stata ordinata alle parti l'integrazione della documentazione prodotta sulle circostanze reddituali e patrimoniali di ognuna, e, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il mancato esame di circostanze rilevanti e discusse, quali le risorse economiche a disposizione di entrambi i genitori e i tempi di permanenza del figlio minore presso ciascuno, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

13. Il motivo non merita accoglimento.

Escluso, in primo luogo, il ricorrere di alcun error in procedendo con riferimento all'ordinanza del 24 gennaio 2025 (con la quale la Corte di merito non ha ordinato alle parti l'esibizione di alcunché, ma, ben diversamente, le ha abilitate alla produzione di ulteriori documenti), va ricordato poi che questa Corte, in passato (v. Cass. 17089/2013), ha già avuto modo di chiarire che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Questo principio trova conferma nel tenore dell'art. 337-ter, comma 4, cod. civ., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze attuali del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche dei

medesimi, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

A ciò va aggiunto che il giudice, anche in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. 9915/2007).

La Corte d'Appello, nel ricostruire il reddito attuale di ciascuno dei genitori, ha fatto corretta applicazione di questi principi, individuando l'incremento patrimoniale del Ne.An. derivante dalla stipula di un patto di famiglia (avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'intera partecipazione sociale nella società Black Wings Srl e i connessi diritti di voto) e stabilendo come questo mutamento si riverberasse proporzionalmente nell'individuazione del contributo per il mantenimento del figlio.

È vero poi che la decisione impugnata, pur modificando le modalità di frequentazione fra padre e figlio, non ha accertato esplicitamente come i nuovi tempi di permanenza del bambino presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti secondo il nuovo calendario influissero nella determinazione dell'entità del mantenimento dovuto.

Il silenzio serbato al riguardo deve però ritenersi giustificato dal fatto che la limitazione dei pernottamenti settimanali aveva trovato "bilanciamento" nel recupero di maggiori spazi per il rapporto padre/figlio nei periodi di assenza della frequenza scolastica (cfr. pag. 21 della decisione impugnata).

Rimasti così sostanzialmente immutati i tempi complessivi di permanenza presso ciascun genitore, dato che la diminuzione della frequentazione infrasettimanale era stata compensata da un ampliamento delle visite al padre durante le vacanze scolastiche, nessuna modifica doveva intervenire per questa ragione rispetto al contributo al mantenimento, essendo rimaste invariate le condizioni previste dall'art. 337-ter, comma 4, n. 3 e 5, cod. civ.

14. Il sesto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., perché la sentenza della Corte d'Appello di Firenze ha disposto la compensazione parziale delle spese di giudizio di primo e secondo grado, sebbene vi fosse stata una totale soccombenza del Ne.An..

15. Il motivo è inammissibile.

Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Nel caso di specie la Corte distrettuale non ha posto a carico dell'odierna ricorrente le spese di lite, ma ha compensato per metà le stesse, disponendo che il Ne.An. rifondesse alla Ca.Ca. la restante parte (tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e del limitato accoglimento delle domande presentate da quest'ultima).

La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017).

Ne consegue che la pronuncia di parziale compensazione delle spese non può essere censurata in questa sede di legittimità.

16.1 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione/falsa applicazione degli artt. 337-ter e 337-quinquies cod. civ. e 473-bis.29 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale ha omissso di valutare il concreto interesse del minore, riducendone i tempi di frequentazione col padre in ragione del solo e (modesto) aumento della distanza tra le residenze dei genitori.

16.2 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la violazione/falsa applicazione degli artt. 337-ter e 337-quinquies cod. civ. e 473-bis.29 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale ha omissso di esaminare un fatto decisivo, costituito dalla mancata incidenza sul benessere del minore del trasferimento della residenza paterna.

17. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano ambedue inammissibili.

Questa Corte ha già chiarito che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. 19323/2020).

E proprio nell'interesse del minore la Corte distrettuale ha ritenuto che il significativo incremento dei tempi di percorrenza del tragitto dall'attuale residenza del padre alla scuola frequentata dal minore (pari, attualmente, a circa 80 Km) rendesse particolarmente gravosi gli impegni del bambino per affrontare, specie al mattino, gli spostamenti fino all'istituto scolastico e consigliasse una rivalutazione del calendario precedentemente stilato attraverso una adeguata limitazione dei pernottamenti settimanali presso il domicilio del padre a

Firenze, con recupero di maggiori spazi per il rapporto padre/figlio nei periodi di assenza della frequenza scolastica.

La statuizione non è, dunque, viziata dalla mancata considerazione degli interessi del minore, ma, al contrario, è frutto proprio della valutazione degli stessi, secondo un accertamento di fatto che rientra nei compiti istituzionali dei giudici di merito e non può essere rivisto in questa sede di legittimità.

18. Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3, la violazione/falsa applicazione degli artt. 337-quinquies cod. civ. e 473-bis.29 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale ha modificato le statuizioni economiche prendendo in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso (vale a dire la stipula di un patto di famiglia sottoscritto da Ne.An. coi genitori in data 28/7/2022, prima della definizione del giudizio per Cassazione con ordinanza in data 29/9/2022) e inidonei a variare in modo significativo il pregresso assetto, non essendo apprezzabile la loro incidenza in termini di miglioramento della condizione reddituale e finanziaria del genitore.

19. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

L'art. 473-bis.19 cod. proc. civ. abilita le parti a introdurre sempre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento o al mantenimento dei figli minori.

Nel caso di specie lo stesso ricorrente incidentale ha però rappresentato che il fatto nuovo valutato in sede di modifica era intervenuto a seguito dell'adunanza celebrata da questa Corte e nelle more del deposito della decisione, in una sede e in un'epoca in cui le parti non potevano certo dedurre alcunché a modifica delle loro precedenti prospettazioni.

Si trattava, perciò, di un fatto nuovo non valutato che ben poteva essere preso in esame dal giudice chiamato a prendere in esame la domanda di modifica.

Il motivo non evidenzia poi alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il patto di famiglia costituisse un fattore sopravvenuto di obiettivo accrescimento patrimoniale in favore del Ne.An., ma esprime un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

Sul punto è così sufficiente ricordare come sia inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (v. Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 16056/2016).

20. Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale debbono essere rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 24 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2026.